



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI*  
*Direzione Generale per la Sicurezza Stradale*

Prot. n° 1323

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, e tra questi quello sotto la lettera e), relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

VISTA la richiesta in data 3 gennaio 2012, con la quale la soc. SINTEL Italia S.p.A., con sede in via Carlo Poma n.16-Pomezia (RM), ha chiesto l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "SCOUT SPEED", da installare a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria;

VISTO il voto n. 6/12, reso nell'adunanza del 16 febbraio 2012, con il quale la V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni: che per quanto riguarda l'approvazione in "modalità movimento" sia necessario eseguire ulteriori prove da parte di un laboratorio finalizzate a rilevare istantaneamente, con un efficace sistema di comparazione, anche la velocità del veicolo di controllo, in modo da poter scorporare l'errore di misura derivante dal possibile errato apprezzamento della velocità del veicolo di controllo misurata con il radar, e ad eseguire prove su strada in modo da poter valutare l'accuratezza della misura nelle possibili condizioni reali; che nell'utilizzo dell'illuminatore siano rispettate le disposizioni relative alla radiazione ottica contenute nel D.lgs. 81/2008; che nel manuale di installazione ed uso dovranno essere evidenziati i limiti di utilizzo come stabiliti all'esito delle prescritte prove di funzionalità su strada;

VISTA la nota n.50, in data 29 febbraio 2012, con la quale la soc. SINTEL Italia S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa soddisfa quanto richiesto dal citato voto n.6/12;

## DECRETA

- Art.1. E' approvato il dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "SCOUT SPEED", da installare a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria, prodotto dalla soc. SINTEL Italia S.p.A., con sede in via Carlo Poma n.16-Pomezia (RM).
- Art.2. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "SCOUT SPEED" sono tenuti a verifiche metrologiche periodiche ed eventuale taratura almeno con cadenza annuale.
- Art.3. L'approvazione del dispositivo "SCOUT SPEED" ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.
- Art.4. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'uso nella versione depositata presso questa Direzione.
- Art.5. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma 8 - 3 - 12

II DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Sergio Dondolini)

